

Il reato di femminicidio: un quadro comparato

9 giugno 2025

Europa

Tra i paesi europei, Cipro, Malta e Croazia sono gli unici a punire il reato di femminicidio come fattispecie autonoma.

Il Belgio, con la recente legge «[#StopFéminicide](#)», ha fornito una puntuale definizione normativa del femminicidio, pur non introducendo nel codice penale previsioni volte a punire tale reato quale fattispecie autonoma rispetto a quella di omicidio.

Cipro

Nel 2022, Cipro ha introdotto il reato di femminicidio attraverso una modifica alla [legge 115\(I\)/2021](#) (Legge sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e per questioni correlate), rendendo il femminicidio un crimine punibile con l'ergastolo (art. 10A).

In particolare, la legge cipriota configura il femminicidio nella condotta di «**chi cagiona la morte di una donna**» e prevede quali **aggravanti specifiche** di tale reato: la violenza da parte di un *partner*; la tortura o la violenza dovute a misoginia; la violenza domestica; la violenza per "motivi di onore" o di credo religioso; nonché la commissione del reato di mutilazione genitale femminile, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani, traffico di droga e crimine organizzato.

Malta

Con il [Bill No. 261 del 2022](#), è stato introdotto nel Codice penale (articolo 211A) il reato di "*Femminicidio*". Tale disposizione prevede che, nel determinare (*sentencing*) la pena per una **persona di sesso maschile condannata per omicidio volontario o per tentato omicidio volontario di una persona di sesso femminile**, il giudice deve valutare se l'omicidio o il tentato omicidio: sia il risultato di violenza da parte di un *partner* con cui la vittima era o era stata legata da una relazione o sposata; sia derivato da violenza da parte di uno o più membri della famiglia; sia stato commesso per motivi misogini o "di onore", per la reputazione della famiglia, o per motivi legati alla religione o alla pratica di culti; sia stato commesso a causa di motivi legati al genere, o all'identità di genere, al sesso o all'orientamento sessuale della vittima; sia stato commesso a seguito di violenza sessuale o di atti di natura sessuale; ovvero a causa del coinvolgimento della vittima nella prostituzione, o a sfruttamento sessuale, o di tratta di esseri umani per scopi di sfruttamento sessuale.

Croazia

La Croazia, con la [legge 36/2024](#), ha introdotto nel codice penale ([art. 111a](#)) il reato di "**Omicidio di una donna**", punibile con la pena detentiva da 10 anni all'ergastolo. Tale disposizione definisce il femminicidio come **l'omicidio basato sul genere di una donna** e stabilisce che il giudice, nel determinare la pena, tenga conto del fatto che il reato è stato commesso nei confronti del *partner*, di una persona che l'autore del reato aveva già precedentemente maltrattato o vulnerabile, di persona che si trova in una relazione di subordinazione o dipendenza, ovvero se il reato è stato commesso in circostanze di violenza sessuale o a causa di una relazione che pone la donna in una posizione di disuguaglianza, o se esistono altre circostanze che suggeriscono che si tratti di violenza basata sul genere.

Belgio

Nel 2023, il Belgio ha approvato la legge sulla prevenzione e la lotta contro i femminicidi, gli omicidi fondati sul genere e le violenze ([Loi sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences](#)). Conosciuta comunemente come **legge «#StopFéminicide»**, si tratta di una **legge-quadro** con un triplice impatto (definitorio, preventivo e formativo), che si propone di instaurare una serie di meccanismi di prevenzione, di analisi, di monitoraggio del fenomeno della violenza di genere. Pur non modificando il codice penale, tale provvedimento legislativo (articolo 4, par. 2) fornisce una definizione normativa di "femminicidio", distinguendo:

- il «femminicidio intimo»: l'omicidio intenzionale di una donna a causa del suo genere, commesso da un *partner* o da un familiare in nome della cultura, del costume, della religione, di tradizione o del

cosiddetto "onore" o per altri motivi;

- il «femminicidio non intimo»: l'omicidio intenzionale di una donna a causa del suo genere commesso da una terza persona, principalmente in un contesto di sfruttamento sessuale, di tratta di esseri umani o di traffico di esseri umani, di violenza sessuale, ovvero come parte di un *continuum* di violenza correlato a una relazione di potere ineguale o a un abuso di potere da parte dell'autore sulla vittima;
- il «femminicidio indiretto»: l'omicidio non intenzionale di una donna a causa del suo genere quando deriva da pratiche che causano danni alle donne;
- l'«omicidio di genere»: l'omicidio di una persona a causa del suo genere, o la morte di una persona risultante da pratiche dannose basate sul genere per queste persone.

Non si tratta, dunque, di una fattispecie autonoma di reato, punita diversamente dall'omicidio, ma di una definizione che incide su altri aspetti della legislazione.

America Latina

Brasile

A quasi dieci anni di distanza dalla [legge 13.104 del 2015](#) che aveva per la prima volta introdotto nel codice penale la nozione di **femminicidio**, prevedendo un aumento di pena da un terzo alla metà rispetto all'omicidio al ricorrere di talune circostanze, la [legge 14.994 del 2024](#) ha reso il femminicidio un'**autonoma fattispecie di reato**, punita con la **reclusione da 20 a 40 anni**.

Secondo il **nuovo articolo 121-A del codice penale**, il femminicidio viene definito "uccidere una donna per ragioni legate al suo sesso", ragioni che si ritengono sussistere quando il delitto implica:

I – violenza domestica e familiare;

II – disprezzo o discriminazione nei confronti della condizione della donna.

Restano ferme, con alcune limitate modificazioni, le **aggravanti** già previste in precedenza sotto il vigore della citata legge 13.104 del 2015 e ad esse se ne aggiungono di nuove. Tutte le aggravanti comportano **l'aumento della pena da un terzo alla metà**.

Nello specifico si tratta di fatti commessi:

I – durante la gravidanza, nei 3 mesi successivi al parto o se la vittima è madre o tutrice di un bambino, adolescente o persona con disabilità di qualsiasi età;

II – nei confronti di persona di età inferiore a 14 anni, superiore a 60 anni, affetta da disabilità o da patologie degenerative che determinino una condizione limitante o di vulnerabilità fisica o psichica;

III – in presenza fisica o virtuale di un discendente o ascendente della vittima;

IV – in violazione delle misure di protezione urgenti previste dall'art. 22 della legge n. 11.340 del 2006, che reca norme contro la violenza domestica e familiare (ad es. la sospensione del porto d'armi, l'allontanamento dal luogo di convivenza con la vittima o il divieto di avvicinamento ai luoghi dalla stessa frequentati);

V – in alcune circostanze previste dall'art. 121 del codice penale (omicidio), quali l'uso di veleno, fuoco, esplosivi, armi da fuoco, ovvero tramite asfissia o tortura o ancora ricorrendo ad agguati, dissimulazione o a mezzi che rendono difficile o impossibile alla vittima difendersi.

Messico

Con la [Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia](#), del 19 dicembre 2006 (in vigore dal 2 febbraio 2007) è stato introdotto nell'ordinamento messicano il concetto di "**violenza femminicida**" (*violencia feminicida*).

Ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge sopra citata, la "violenza femminicida è la forma estrema di violenza di genere contro le donne, risultato della violazione dei suoi diritti umani, in ambito pubblico e privato, composta da una serie di comportamenti misogini che possono comportare impunità sociale e dello Stato, e può culminare in omicidio e altre forme di morte violenta della donna".

Nel 2012 è stata poi aggiunto un secondo comma all'art. 21 che dispone:

"Nei casi di **femminicidio** si applicano le sanzioni previste dalla legislazione penale sostanziale".

A tal fine, l' **art. 325** del [Codice penale federale](#) del Messico reca la definizione del reato di "**femminicidio**" (*feminicidio*), disponendo che:

"Commette il delitto di femminicidio chi priva una donna della sua vita per ragioni di genere.

Si considera che esistono ragioni di genere quando concorre una delle seguenti circostanze:

I. La vittima presenta segni di violenza sessuale di qualsiasi tipo;

II. Alla vittima sono state inflitte lesioni o mutilazioni infamanti o degradanti, precedenti o posteriori alla privazione della vita o atti di necrofilia;

III. Esistono antefatti o dati di qualsiasi tipo di violenza in ambito familiare, lavorativo, scolastico del soggetto attivo nei confronti della vittima;

IV. Sia esistita tra il soggetto attivo e la vittima una relazione sentimentale, affettiva o di fiducia;

V. Esistono dati che provano che sussistevano minacce poste in relazione con l'atto delittuoso, di molestia, o di lesioni commesso dal soggetto attivo nei confronti della vittima;

VI. La vittima sia stata in condizioni di isolamento per un qualunque periodo di tempo precedente alla privazione della vita;

VII. Il corpo della vittima sia esposto o esibito in luogo pubblico.

A chi commette il delitto di femminicidio saranno imposti dai quaranta ai sessanta anni di prigione e dai cinquecento ai mille giorni -multa (*dias multa*).

Oltre alle sanzioni descritte nel presente articolo, il soggetto attivo perderà tutti i diritti relativi alla vittima, inclusi quelli di carattere successorio.

Nel caso in cui non sia accertato il femminicidio, si applicheranno le norme relative all'omicidio.

Al funzionario pubblico (*servidor publico*) che ritarda od ostacola intenzionalmente o per negligenza, la procura (*procuracion*) o l'amministrazione della giustizia si imporrà la pena di prigione da tre a otto anni e la pena da cinquecento a millecinquecento giorni-multa (*dias multa*), inoltre sarà destituito e inabilitato ad occupare, da tre a dieci anni, ogni altro impiego, funzione o incarico pubblici."

Costa Rica

Con la [Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres](#) (n. 8589) approvata dall' Assemblée legislativa della Repubblica del Costa Rica il 27 aprile **2007**, è stato introdotto in questo ordinamento il reato di "**femmicidio**" (*femicidio*).

L'art. 21 della legge sopra citata, come riformato ad opera della legge n. 9975 del 14 maggio 2021, riferendosi a tale reato, stabilisce che "Sarà punito con la pena della reclusione da venti a trentacinque anni chiunque uccida una donna con cui abbia o abbia avuto una relazione o un legame di coppia, sia esso matrimoniale, una unione di fatto, fidanzamento, convivenza, non convivenza, occasionale o altro analogo, anche in presenza di divorzio, separazione o rottura, purché la condotta non costituisca un reato più grave o previsto con una pena maggiore".

Il successivo articolo 21-*bis*, introdotto con la riforma del 2021, prevede la fattispecie di "**femminicidio in altri contesti**" prevedendo che " "Sarà punito con la pena della reclusione da venti a trentacinque anni chiunque uccida una donna maggiore o minore di età, quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a. quando l'autore del reato si sia approfittato di una relazione o legame di fiducia, amicizia, parentela, autorità o di una relazione di potere che aveva con la donna vittima, o quando ciò accada all'interno delle relazioni familiari di consanguineità o affinità fino al terzo grado, che abbiano o meno condiviso lo stesso domicilio.
- b. quando l'autore del reato abbia precedenti di violenza perpetrata contro la donna vittima, nell'ambito familiare, lavorativo, scolastico, comunitario o religioso, anche se i fatti non sono stati denunciati in precedenza.
- c. quando l'autore del reato sia un cliente sfruttatore sessuale, trafficante o protettore della donna vittima.
- d. quando la donna vittima si sia rifiutata di stabilire o ripristinare con l'autore del reato una relazione o un legame di coppia permanente o occasionale, o di avere qualsiasi tipo di contatto sessuale.
- e. quando l'autore del reato compie l'atto per preparare, facilitare, consumare o occultare un reato di natura sessuale.
- f. quando l'autore del reato abbia commesso l'atto utilizzando la donna vittima come strumento di vendetta, rappresaglia o recupero di debiti nell'ambito di attività criminali organizzate, come il narcotraffico o altri reati connessi.
- g. quando l'autore del reato abbia commesso l'atto in ragione della partecipazione, del ruolo o dell'attività politica della donna vittima.

Guatemala

Con la [Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer](#) (Decreto Número 22-2008, del 9 aprile 2008) è stato disciplinato in Guatemala il reato di "**femmicidio**" (*femicidio*).

L'art. 3, comma " e)", della legge definisce il *femicidio* come "la morte violenta di una donna, provocata nel contesto delle relazioni disuguali di potere tra uomini e donne, nell'esercizio del potere di genere contro le donne".

L'art. 6 della legge disciplina il reato sopra richiamato stabilendo che:

"

Commette il reato di femminicidio chi, nell'ambito delle relazioni di potere diseguali tra uomini e donne, cagiona la morte di una donna, a causa del suo essere donna, avvalendosi di una delle seguenti circostanze:

- a. Aver tentato senza successo di stabilire o ripristinare una relazione di coppia o di intimità con la vittima.
- b. Mantenere, nel momento in cui si perpetra il fatto, o aver mantenuto con la vittima, relazioni familiari, coniugali, di convivenza, di intimità o fidanzamento, di amicizia, di compagnia o di relazione lavorativa.
- c. Come risultato della ripetuta manifestazione di violenza nei confronti della vittima.
- d. Come risultato di rituali di gruppo, con o senza l'uso di armi di qualsiasi tipo.

e. In disprezzo del corpo della vittima per soddisfare istinti sessuali, o commettendo atti di mutilazione genitale o di qualsiasi altro tipo di mutilazione.

f. Per misoginia.

g. Quando il fatto venga commesso in presenza delle figlie o dei figli della vittima.

h. Concorso di una qualsiasi delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 132 del [Codice Penale](#) (relativo al reato di omicidio ndr.).

La persona responsabile di questo reato sarà punita con una pena detentiva da venticinque a cinquanta anni, e non potrà beneficiare di alcuna riduzione della pena per alcun motivo. Le persone accusate della commissione di questo reato non potranno usufruire di alcuna misura sostitutiva."

Cile

Con la [Ley n. 21212 modifica el código penal, el código procesal penal y la ley n° 18.216 en materia de tipificación del feminicidio](#), promulgata il 2 marzo 2020, è stato codificato in Cile il reato di "**femmicidio**" (*femicidio*), disciplinato dagli **articoli da 390-bis a 390-quinquies** del codice penale.

Articolo 390 bis.

"L'uomo che uccide una donna che è o è stata sua coniuge o convivente, o con cui ha o ha avuto un figlio in comune, sarà punito con la pena di reclusione maggiore nel suo grado massimo (*presidio mayor en su grado máximo*) fino a reclusione perpetua qualificata (*presidio perpetuo calificado*).

La stessa pena sarà applicata all'uomo che uccide una donna a causa di una relazione sentimentale o sessuale con lei, senza convivenza.

Articolo 390 ter.

"L'uomo che **uccide una donna a causa del suo genere** sarà punito con la pena di reclusione maggiore nel suo grado massimo fino a reclusione perpetua.

Si considererà che ci sia motivo di genere quando la morte avviene in una delle seguenti circostanze:

1. Essere conseguenza del rifiuto di stabilire con l'autore una relazione sentimentale o sessuale.
2. Essere conseguenza del fatto che la vittima eserciti o abbia esercitato la prostituzione, o altro lavoro o mestiere di natura sessuale.
3. Il reato è stato commesso dopo aver esercitato contro la vittima qualsiasi forma di violenza sessuale, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 372 bis.
4. Essere stato commesso a motivo dell'orientamento sessuale, identità di genere o espressione di genere della vittima.
5. Essere stato commesso in qualsiasi situazione in cui si verificano circostanze di manifesta subordinazione dovute alle disuguaglianze di potere tra l'aggressore e la vittima, o motivato da un'evidente intenzione di discriminazione."

Articolo 390 quater.

"Sono **circostanze aggravanti** della responsabilità penale per il reato di femmicidio le seguenti:

1. La vittima è incinta.
2. La vittima è una bambina o un'adolescente di età inferiore ai diciotto anni, una donna anziana o una donna con disabilità nei termini della legge n° 20.422.
3. Il reato è stato commesso in presenza di ascendente o discendente della vittima.
4. Il reato è stato commesso nel contesto di violenza fisica o psicologica abituale dell'autore contro la vittima."

Articolo 390 quinquies.

"Nel caso di reato di femmicidio, il giudice non potrà applicare la circostanza attenuante di responsabilità penale prevista al punto 5 dell'articolo 11."

El Salvador

Con la [Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres](#), promulgata il 25 novembre 2010, è stato disciplinato il reato di "**femmicidio**" nella Repubblica di El Salvador.

L'art. 45 della citata legge prevede tale fattispecie di reato e stabilisce che:

"**Chi causa la morte di una donna, manifestando motivi di odio o spregio per la sua condizione di donna**, sarà sanzionato con una pena detentiva da venti a trentacinque anni.

Si considera che esiste odio o spregio per la condizione di donna quando sussista una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- a) che la morte sia stata preceduta da violenze commesse dall'autore nei confronti della donna, indipendentemente dal fatto che sia stata denunciata o meno dalla vittima;
- b) che l'autore abbia approfittato di qualsiasi condizione di rischio o vulnerabilità fisica o psichica in cui si trovava la donna vittima;
- c) che l'autore abbia approfittato della superiorità generata dalle relazioni diseguali di potere basate sul genere;

d) che prima della morte della donna l'autore abbia commesso contro di essa una qualsiasi condotta qualificata come reato contro la libertà sessuale;

e) che la morte sia stata preceduta da mutilazione."

L'art. 46 della legge definisce, inoltre, il reato di "**femminicidio aggravato**", prevedendo in alcune circostanze un aumento della pena alla reclusione da trenta a cinquanta anni; mentre l'art. 48 prevede la fattispecie del "**suicidio femminicida da induzione o con assistenza**". La persona che induce una donna al "suicidio femminicida", o le presta assistenza, può essere sanzionata con una pena detentiva da cinque a sette anni.

Si segnala, inoltre, che con un [decreto del 2023](#) è stata prevista l'**imprescrittibilità dell'azione penale relativa ai reati di femminicidio e femminicidio aggravato**.

Perù

Con la [Ley que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorporando el femminicidio \(Ley n. 29819\)](#), promulgata il 26 dicembre 2011 era stato introdotto nell'ordinamento peruviano il reato di "**femminicidio**", con una modifica all'art. 107 del Codice penale, relativo al reato di "parricidio". In particolare, nell'ultimo comma dell'articolo era stata inserita la previsione secondo cui "se la vittima del delitto descritto è o è stata la coniuge o la convivente dell'autore, o è stata legata ad esso da una relazione analoga, il reato prenderà il nome di femminicidio".

Successivamente, con la [Ley n.30068 del 2013](#) è stato introdotto un apposito **articolo 108-A** all'interno del **codice penale peruviano**, dedicato esclusivamente al reato di femminicidio. Nello specifico, tale disposizione punisce con la pena detentiva non inferiore a quindici anni: "**chiunque uccida una donna a causa della sua condizione di donna (condición de tal)**, in uno dei seguenti contesti:

1. violenza familiare;
2. coazione, molestia o *stalking* sessuale;
3. abuso di potere, di fiducia o di qualsiasi altra posizione o relazione che conferisca autorità all'autore;
4. qualsiasi forma di discriminazione nei confronti della donna, indipendentemente dal fatto che esista o sia esistita una relazione coniugale o di convivenza con l'agente.

Inoltre, la disposizione prevede un **aggravamento del trattamento sanzionatorio** (pena detentiva non inferiore a venticinque anni), se la vittima: era minorenni; in stato di gravidanza, si trovava sotto la cura o la responsabilità dell'autore del reato, era stata precedentemente vittima di violenza sessuale o atti di mutilazione, al momento del reato, soffriva di qualsiasi tipo di disabilità.

La pena è dell'ergastolo quando si verificano due o più delle descritte circostanze aggravanti.

Nicaragua

Con la [Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, "Codigo Penal" \(Ley No. 779\)](#), promulgata il 20 febbraio 2012, è stato introdotto nell'ordinamento del Nicaragua il reato di **femminicidio (femicidio)**. In particolare, l'articolo 9 della legge dispone che: "Commette il reato di femminicidio ed è punito con la pena detentiva non inferiore a quindici anni **l'uomo che, nell'ambito delle relazioni disuguali di potere tra uomini e donne, provoca la morte di una donna** sia in ambito pubblico che privato", in una serie di circostanze, quali:

- l'aver cercato senza successo di stabilire o ristabilire una relazione di coppia o di intimità con la vittima;
- avere, al momento della commissione del reato, o avere avuto con la vittima, relazioni familiari, coniugali, di convivenza, di intimità o fidanzamento, amicizia, relazioni lavorative, educative o di tutela;
- ipotesi in cui il fatto costituisce il risultato della manifestazione reiterata di violenza contro la vittima; ovvero il risultato di rituali di gruppo, di bande, usando o meno armi di qualsiasi tipo;
- reato commesso in spregio del corpo della vittima allo scopo di soddisfare istinti sessuali, o di compiere atti di mutilazione genitale o qualsiasi altra forma di mutilazione; ovvero per misoginia;
- quando il reato viene commesso in presenza dei figli della vittima;

La pena prevista diverge a seconda che il delitto sia stato commesso in ambito pubblico (reclusione da quindici a venti anni) o in ambito privato (reclusione da venti a venticinque anni). In entrambi i casi, nelle ipotesi di concorso di due o più delle descritte circostanze, è prevista l'applicazione della pena massima.

Va segnalato che, nel 2021, la [Ley n. 1058](#) aveva introdotto modifiche significative alla descritta normativa, al fine di limitare la definizione di femminicidio ai fatti commessi nel contesto di relazioni interpersonali di coppia, escludendo altre forme di violenza di genere che precedentemente erano considerate femminicidio. A seguito delle modifiche apportate dalla citata Ley n. 1058 del 2021, l'art. 9 della ley n. 779 prevede che:

"Chiunque, nell'ambito di una relazione interpersonale di coppia, cagioni la morte di una donna in una delle seguenti circostanze:

- a) Per aver tentato, senza successo, di iniziare o ristabilire una relazione affettiva o di intimità con la vittima;
- b) Per essere legato alla vittima, al momento del fatto o in passato, da rapporti coniugali, di convivenza, di intimità o di fidanzamento;
- c) A seguito di reiterate manifestazioni di violenza nei confronti della vittima;
- d) Per disprezzo del corpo della vittima, al fine di soddisfare impulsi sessuali, ovvero mediante la commissione di atti di mutilazione genitale o altre forme di mutilazione, nell'ambito di una relazione di coppia;
- e) Per motivi riconducibili alla misoginia;
- f) Qualora il fatto sia commesso in presenza di figli o figlie, o di un minore, inteso come bambino, bambina o adolescente;

È punito con la reclusione da venti a venticinque anni.

Nel caso in cui concorrano due o più delle circostanze indicate alle lettere a), b) e c), si applica la pena massima.

Nel caso in cui ricorra una delle circostanze di cui alle lettere d), e) ed f), unitamente a una o più delle circostanze costitutive o aggravanti previste per il delitto di omicidio, laddove applicabili, si applica la pena dell'ergastolo con possibilità di revisione.

Per "relazione interpersonale" si intende quella che nasce da un legame di coppia o di convivenza tra un uomo e una donna, comprendente relazioni affettive con il coniuge, ex coniuge, convivente, ex convivente, fidanzato o ex fidanzato.

Si segnala tuttavia che tale legge, sebbene pubblicata sulla [Gazzetta Ufficiale del Nicaragua](#), non risulta attualmente non in vigore.

Bolivia

Con la [Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia- Ley 348 \(9 marzo 2013\)](#) è stato introdotto il reato di "**femminicidio**".

L'art. 84 della legge reca modifiche al Codice penale, prevedendo in particolare l'introduzione del nuovo **art. 252 bis del Codice penale**, con cui è stabilito che è punibile con la pena del carcere di trent'anni, senza diritto ad indulto, chi uccide una donna, in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- l'autore sia o sia stato coniuge o convivente della vittima, o sia stato legato a lei da una relazione analoga di affetto o intimità, anche senza convivenza;
- a causa del rifiuto da parte della vittima di stabilire con l'autore una relazione di coppia, innamoramento, affetto o intimità;
- perché la vittima si trovava in stato di gravidanza;
- la vittima si trovava in una situazione o relazione di subordinazione o dipendenza rispetto all'autore, oppure aveva con lui una relazione di amicizia, lavorativa o di compagnia; ovvero si trovava in una situazione di vulnerabilità;
- quando, anteriormente al fatto dell'omicidio, la donna sia stata vittima di violenza fisica, psicologica, sessuale o economica, commessa dallo stesso aggressore;
- quando il fatto sia stato preceduto da un reato contro la libertà individuale o la libertà sessuale;
- quando la morte sia connessa al reato di tratta o traffico di persone;
- quando la morte sia il risultato di rituali di gruppo o pratiche culturali.